

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DISCO LAZIO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 3003/2021 EMESSA IN DATA 26.05.2021 DAL TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA QUATER DI ROMA SUL RICORSO ANNOTATO AL N. REG. RIC. 4577/2021

Il Sottoscritto Avv. Laura Casella, in adempimento all'ordinanza n. 3003/2021, pubblicata in data 26/05/2021, NRG 4577/2021, Sezione I quater, con cui è stata richiesta la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

AVVISA

Quanto segue:

- 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

TAR LAZIO, SEZ. I QUATER, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 4577/2021, ORDINANZA N. 3003/2021 PUBBLICATA IL 26/05/2021

- 2. Indicazione dei nomi dei ricorrenti e dell'amministrazioni intimate**

Nomi dei ricorrenti

Giuseppe Aino, nato a Cetraro (CS) il 10 maggio 1996 (C.F. NAIGPP96E111C588M) e residente a Diamante (CS), Cap. 87023, Via Botticelli n. 15; Giandomenico Salatino, nato a Cariati (CS) il 18 febbraio 1993 (C.F. SLTGDM93B18B774K) e residente a Crosia (CS), Cap. 87060, Via Michelangeli Bonarroti n. 2; Sonia Zurzolo, nata a Soverato (CZ) il 7 ottobre 1999 (C.F. ZRZSNO99R47I872F) e residente a Camini (RC), Cap. 89040, Via S. S. 106 n. 7; Angela Parisi, nata a Messina (ME) il 2 luglio 2000 (C.F. PRSNGI00L42F158K) e residente a Milazzo (ME), cap. 98057, Piazza Croce n. 13; Valentina Cuzzolino, nata a Castrovillari (CS) il 4 marzo 2002 (C.F. CZZVNT02C44C349M) e residente a Firmo (CS), Cap. 87010, Contrada Cerzitello n. 11; Elisabetta Gallo, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 19 novembre 2001 (C.F. GLLB01S59A048U) e residente in Gioia del Colle (BA), Cap. 70023; Via Jan Palach 28/A; Paolo Pennisi, nato ad Acireale, (CT) il 12 settembre 1990 (C.F. PNNPLA90P12A028D) e residente ad Acireale, (CT), Cap. 95024, Via Prov. S.M. Ammalati n. 191/A e Abdullah Alhasan, nato a Kuwait l'8 marzo 1996 (C.F. LHSBLL96C08Z227J) tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso introduttivo depositato presso il Tar Lazio Roma dall'avv. Laura

Casella (C.F. CSLRA84E58H501S) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC. lauracasella@ordineavvocatiroma.org, Fax 0656562471;

Amministrazioni intime:

- **DiSCo Lazio, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Prezioso;

- **Regione Lazio**, Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Politiche per la Ricostruzione, Formazione, Scuola e Università; Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio, Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, (C.A.P. 00142);

- **Nonché' nei confronti di Abdelrrahman Aboutaleb**, (C.F. BTLBLR86C06Z336K) residente in Roma, via Fratelli Poggini n.71 (CAP. 00133) non costituito in giudizio;

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso

Con ricorso introduttivo è stato chiesto l'annullamento previa sospensione:

- Della "Graduatoria per i Contributi Alloggio" a.a. 2020/2021 pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 15 febbraio 2021 come previsto dal bando avente ad oggetto "CONTRIBUTI ALLOGGIO" "*Programma di interventi per l'erogazione di "buoni abitativi" a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio* (pubblicato sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 18 novembre 2020 n. 2663 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020) dalla quale emerge che i ricorrenti sono stati esclusi;

- Della nota di esclusione ricevuta dai ricorrenti sempre in data 15 febbraio 2021, consultabile all'interno della propria area personale, nel sito istituzionale di DiSCo Lazio;

- Della nota DiSCo Lazio prot. 000808421 del 10.03.2021 a firma del dirigente ad interim Area 6;

- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai ticket di risposta di DiSCo Lazio in area di accesso personale del sito lazidisco.it

nonché la condanna dell'amministrazione

- A riammettere i ricorrenti alla procedura ed alla rivalutazione della propria posizione in graduatoria con il corretto punteggio ad ognuno spettante ai fini dell'erogazione del "Contributo Alloggio".

SUNTO DEL RICORSO

I ricorrenti, come sopra individuati, difesi dall'Avv. Laura Casella come da procura in atti, in data 16.04.2021 hanno notificato alla Disco Lazio e alla Regione Lazio un ricorso innanzi al Tar Lazio Roma con il quale hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Graduatoria per i contributi alloggio a.a. 2020/2021, pubblicata in data 15.02.2021 in quanto ne erano stati esclusi a causa della mancata convalida della domanda tramite lo spid e degli altri atti sopra individuati chiedendo la condanna dell'amministrazione a riammetterli alla procedura e alla rivalutazione della loro posizione in graduatoria con il corretto punteggio ad ognuno spettante ai fini dell'erogazione del "Contributo Alloggio".

FATTO: Con bando pubblicato in data 18 novembre 2020 sul Sito istituzionale www.laziodisco.it, l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza del Lazio (DiSCo Lazio) bandiva una selezione avente ad oggetto: *"Contributi Alloggio" Programma di interventi per l'erogazione di "buoni abitativi" a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio"*, riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2020/2021 – e volto a favorire la parità di accesso all'istruzione universitaria e le politiche abitative. A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, mediante un PIN che veniva reso dalla DiSCo Lazio. I ricorrenti hanno presentato tutti, correttamente, entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale pubblica, allegando tutta la documentazione necessaria richiesta dal bando per la ricezione del sussidio. Prova di tale correttezza è data dal fatto che, terminata la procedura telematica, dopo aver compilato il format della domanda, in tutti i suoi passaggi - format che aveva una attivazione sequenziale, nel senso che ogni sezione veniva attivata solo a seguito di compilazione corretta di quella precedente - il sistema ha riportato la dicitura: "Domanda completa e trasmessa con PIN" e sotto si legge "Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il Contributo Alloggio". Tali diciture facevano presumere e davano conferma della completezza e correttezza della domanda. In data 15 febbraio 2021, sul sito istituzionale di DiSCo Lazio è stata pubblicata la graduatoria per i contributi alloggio, valida per circa 1600 studenti, ed i ricorrenti apprendevano di essere stati inaspettatamente esclusi dal contributo ("non ammissibile"). Come causa di esclusione è stato

inserito un codice - n.02- che dalla legenda dei codici dei motivi di esclusione riportata nell'ultima pagina della graduatoria, si è evinto che l'esclusione è avvenuta per “mancato accesso con SPID”.

Ciò che balza subito all'occhio dalla lettura della graduatoria è che più di 650 partecipanti sono stati esclusi con il codice -02- “mancato accesso con SPID”, ciò è sicuramente molto strano e sintomo di una anomalia del sistema e del format approvato da Disco Lazio, che come già scritto sopra, confermava “Domanda completa e trasmessa con PIN” e sotto “Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il Contributo Alloggio”, traendo in inganno gli studenti che hanno compilato la domanda in assoluta buona fede.

Alla luce di quanto sopra esposto, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 15 febbraio 2021, nonché l'esclusione dei ricorrenti dal contributo, risultano, pertanto, palesemente illegittime, unitamente agli atti presupposti connessi e consequenziali e devono essere annullate, previa provvisoria sospensione con contestuale riammissione dei ricorrenti

MOTIVI DI DIRITTO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 e 6 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTICIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

I ricorrenti sono stati esclusi dalla graduatoria definitiva della procedura indetta da DiSCo Lazio per i Contributi Alloggio periodo 2020-2021 per non aver effettuato l'accesso con SPID.

Si tratta di una motivazione insufficiente che non ha permesso di comprendere esattamente la presunta violazione dal momento che durante l'inserimento della domanda non vi era stata alcuna comunicazione in tal senso che potesse in qualche modo avvisarli.

I ricorrenti, infatti, si sono iscritti alla piattaforma di DiSCo Lazio, e nell'ambito della sezione Gestione PIN, hanno rilevato una dicitura che riporta queste testuali parole:

“Tipo Autenticazione: Questo è il pin che devi utilizzare per la trasmissione della domanda entro i termini previsti dal bando: pin [...numero...]”.

Nel momento in cui hanno proceduto alla compilazione on line, come previsto da DiSCo Lazio, della domanda di partecipazione al bando per il “Contributo alloggio” 2020-2021, hanno compilato la domanda stessa associando il PIN che gli era stato fornito e che il sistema gli indicava come quello da utilizzare per la trasmissione della medesima.

Al termine della procedura di compilazione hanno ottenuto una schermata che nel campo – Status della domanda- recava la dicitura: “Domanda completata e trasmessa con PIN”, e nel campo sottostante si leggeva: “Con la trasmissione della domanda **hai completato** la tua richiesta per il Contributo Alloggio”

Pertanto l’insieme di tali due diciture hanno condotto i ricorrenti a pensare di aver correttamente completato la domanda e inviato la stessa con PIN, di aver allegato tutta la documentazione richiesta attestante la possibilità di conseguire il contributo alloggio, seguendo scrupolosamente tutti i passaggi, come richiesto dall’art.6 del bando.

Tale articolo infatti prevede che per perfezionare la domanda si deve essere in possesso del PIN DiSCO e solo se non si è in possesso del PIN DiSCO, si deve accedere con le credenziali SPID alla propria area riservata.

Occorre osservare che quando vige l’obbligo, ai fini di partecipazione al concorso, della presentazione di domande esclusivamente on line, si può facilmente, essere indotti in errore proprio dal format (come nel caso in questione), o dal cattivo funzionamento della piattaforma, soprattutto per chi non è avvezzo a caricare dati in rete o a compilare dei format che hanno una serie di variabili non individuabili immediatamente in modo semplice, e soprattutto quando è lo stesso sistema on line a riportare la dicitura che la “domanda è stata completata e trasmessa con PIN” a trarre in inganno il partecipante.

I ricorrenti hanno, pertanto, tutti ritenuto di aver presentato la domanda regolarmente avendo ricevuto apposito riscontro positivo dal sistema.

D’altra parte, il bando non esplicitava da nessuna parte che il PIN per la correttezza e completezza della domanda non è quello rilasciato dal sistema e utilizzato correttamente per l’invio della domanda stessa.

Ciò è, quindi, sintomatico di una certa ambiguità e di dubbia interpretazione delle clausole del bando collegate al format della domanda e al sistema, in altri termini è proprio il sistema informatico che attestando la regolarità della domanda induce i partecipanti in buona fede in errore integrando il vizio di violazione del *favor participationis*, uguaglianza e violazione del principio del legittimo affidamento.

Proprio in riferimento ai trabocchetti delle domande on line e all’utilizzo “esclusivo” dei mezzi informatici sovente la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Eccellentissimo Tar del

Lazio, ha riconosciuto l'errore formale e la necessità di reintrodurre in graduatoria un candidato proprio perché tratto in inganno dal sistema informatizzato e dalla domanda on line.

Ma che le domande on line siano un vero e proprio campo minato ne è perfettamente conscio il giudice amministrativo che in più occasioni (cfr. TAR, Campania, Napoli, sez. V, 03 marzo 2020, n. 1000) ha riconosciuto la domanda telematica sanabile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni non essenziali ai fini dell'ammissione.

Alla luce di quanto esposto risulta del tutto evidente che l'inadeguatezza della piattaforma informatica utilizzata per l'inoltro delle domande (dato anche il grande numero di partecipanti esclusi per il medesimo motivo dei ricorrenti "mancato accesso con SPID") ha tratto in inganno i ricorrenti compromettendo la loro ammissione al "contributo alloggio" e che si trovano oggi pregiudicati da un'azione amministrativa non trasparente.

E', pertanto, palese, nel contesto di cui è causa, che l'errore, se di errore si può parlare, sia stato causato esclusivamente dai mezzi informativi messi a disposizione dall'ente DiSCo Lazio, e che, dunque sia doveroso procedere da parte della Amministrazione alla possibilità di rettifica delle domande dei ricorrenti escluse, data l'anomalia e fallacità del format on line a cui obbligatoriamente ci si doveva attenere per la compilazione e invio della domanda.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

II.1 Gli atti impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla mancanza di istruttoria che l'Amministrazione procedente era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della Legge n. 241/1990.

DiSCo Lazio, infatti, prima di escludere dalla procedura di assegnazione dei "contributi alloggio" i ricorrenti avrebbe dovuto applicare il "soccorso istruttorio" di cui all'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90.

In tale evenienza, avrebbe dovuto comunicare con i ricorrenti per la richiesta di eventuali chiarimenti e conferme, o richiedere spiegazioni per iscritto.

È stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la *lex specialis* del concorso e l'applicazione delle regole in essa contenute attraverso una piattaforma on line che dia adito ad errori ed equivocità, legittima l'Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90:

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del “soccorso istruttorio” trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo.

Da ciò ne deriva che, per giurisprudenza costante, sussistendo elementi tali da poter indurre l’Amministrazione procedente a verificare che le difficoltà di compilazione di un modello di domanda solo ed esclusivamente telematico, l’esclusione dei ricorrenti dalla selezione appare assolutamente illegittima, in violazione oltre dei principi cardine che soccorrono le procedure concorsuali come il *favor participationis*, l’uguaglianza e non discriminazione fra i partecipanti, anche per palese violazione dell’art.6 comma 1 lett.b).

A ciò occorre aggiungere che la compilazione delle domande on line, proprio per l’utilizzo di menù a tendina, di apposizione di spunte (cd. flag), genera notevoli difficoltà nei partecipanti, soprattutto per chi non è avvezzo all’uso disinvolto dell’informatica; ciò comporta che spesso, in assoluta buona fede si incorra in imprecisioni o errori del tutto banali di forma di cui non ci si accorge, pertanto proprio per tale ragione appare fondamentale che l’Amministrazione si ponga in un’ottica di collaborazione col privato, e applichi il soccorso istruttorio. Cosa che nel caso di specie non è avvenuto.

II.2) Ulteriormente occorre censurare il provvedimento di esclusione anche per carenza assoluta di motivazione.

L’Amministrazione ha, infatti, laconicamente, liquidato l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva con un riferimento ad un codice relativo a “Mancato accesso con Spid”, e l’invio dell’esclusione in ciascuna area personale relativa al sito “laziodisco.it” con la dicitura: “*mancato accesso con Spid entro i termini previsti dal bando*”.

La motivazione di un provvedimento, ai sensi dell’art.3 comma 2 della Legge 241/90, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in specie, quando incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, come nel caso che ci occupa.

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” esso appare comprovato dai motivi del Ricorso in precedenza indicati, che hanno dimostrato l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva e dalla conseguente graduatoria definitiva pubblicata il 15 febbraio 2021.

- Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile esso risulta palese ed attuale, dal momento che i ricorrenti allo stato attuale, malgrado posseggano i requisiti, sono stati esclusi dalla graduatoria utile alla corresponsione del contributo.

Ciò implica un particolare pregiudizio grave e irreparabile, che in questa fase comporta una mancata opportunità economica, dal momento che l’Ente DiSCo Lazio sta già procedendo

all'erogazione di alcune mensilità del "contributo alloggio" ai partecipanti collocatisi utilmente nella graduatoria definitiva.

In mancanza di una adeguata tutela interinale, i ricorrenti vedrebbero sfumata ogni reale possibilità di ottenere il ricollocamento in graduatoria e la possibilità di ottenere il contributo alloggio sperato, che dati i tempi difficili sarebbe un reale aiuto e sostegno per le famiglie che mantengono i figli a studiare fuori sede.

Va da sé che, l'auspicato accoglimento del presente ricorso garantirebbe la completa ed effettiva soddisfazione della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, con l'inserimento nella corretta posizione in graduatoria e la possibilità di ottenere i "buoni abitativi" a sostegno delle spese di alloggio durante il proprio corso di studi fuori sede.

- B) IN ORDINE ALLA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

A seguito dell'accoglimento del presente ricorso si chiede fin da subito la condanna di DiSCo Lazio a riammettere i ricorrenti e collocarli nella riformata graduatoria definitiva riconoscendo loro la corretta posizione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

In via cautelare:

- Sospendere la graduatoria definitiva ed il contestuale provvedimento di esclusione riammettendo i ricorrenti alla procedura ed alla rivalutazione della propria posizione;

Nel merito:

- Annullare i provvedimenti impugnati per l'effetto;
- Ordinare all'ente procedente la reintegrazione dei ricorrenti nella procedura di concessione del "contributo-alloggio", la valutazione dei loro requisiti e la ricollocazione nella riformata graduatoria definitiva a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art.30 del C.P.A. con l'attribuzione del giusto posizionamento spettantegli

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Avv. Laura Casella